

## **Cassazione civile, sez. lav., 21/08/2004, n. 16515**

Lo sciopero per fini non contrattuali consistenti nel contrasto e nell'opposizione all'invio di un contingente militare dello Stato italiano in territorio estero è legittimo e lecito sul piano non solo penale, ma anche civile, (v. Corte cost. n. 290 del 1974). Ne consegue che comportamenti del datore di lavoro diretti a contrastare l'iniziativa del sindacato che tale sciopero abbia proclamato, quale la valutazione come assenza ingiustificata dal lavoro della partecipazione dei dipendenti allo sciopero, possono costituire condotta antisindacale assoggettabile, nel concorso degli altri requisiti prescritti, al procedimento di repressione di cui all'art. 28 l. 20 maggio 1970 n. 300.

**Fatto** Svolgimento del processo 1. Con ricorso proposto ai sensi dell'[art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300](#), depositato il 18 maggio 1999 il Sindacato S.in.Cobas adiva il Pretore di Torino lamentando l'antisindacalità del comportamento della società Sandretto Industrie s.p.a., datrice di lavoro, che - in occasione di uno sciopero proclamato ed effettuato contro la guerra in Kosovo - aveva riportato l'indicazione, sui listini paga dei lavoratori aderenti allo sciopero, "ore non lavorate", anziché "ore sciopero". Il S.in.Cobas affermava che detto comportamento era lesivo del diritto di sciopero in riferimento ai lavoratori aderenti, passibili di sanzioni disciplinari in ragione della qualificazione dell'assenza come ingiustificata, e chiedeva che ne fosse dichiarata l'antisindacalità. Con decreto [ex art. 28 l. n. 300/70](#) cit. del 1° giugno 1999 l'adito Pretore di Torino dichiarata l'antisindacalità del comportamento aziendale con condanna alla rielaborazione dei listini paga e all'affissione del decreto nelle bacheche aziendali, nonché con condanna al pagamento delle spese di lite. Con ricorso depositato il 29 giugno 1999 la società Sandretto Industrie s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Pretore di Torino, affermando la legittimità del proprio comportamento. In particolare la società ricorrente sosteneva che lo sciopero in questione, indetto contro la guerra in Kosovo, aveva natura strettamente politica e quindi era fuori dalla tutela prevista dall'art. 40 della Costituzione, costituendo, detta forma di sciopero, una mera libertà e non un diritto costituzionalmente garantito; pertanto

l'assenza dal servizio per i lavoratori aderenti allo sciopero doveva considerarsi non giustificata e di conseguenza corretta era l'indicazione riportata nelle buste paga, Con sentenza del 18 febbraio 2000 il tribunale di Torino riteneva fondata questa censura e revocava il decreto opposto. 2. Con ricorso depositato il 27 dicembre 2000 il sindacato adiva la Corte d'Appello di Torino chiedendo la riforma della sentenza impugnata e conseguentemente la conferma del decreto [ex art. 28 l. n. 300/70](#). Si costituiva la società Sandretto Industrie insistendo per il rigetto del ricorso in appello. Con la sentenza dell'11 maggio 2001, depositata il 16 luglio 2001, la Corte d'Appello di Torino, ritenendo pienamente legittimo lo sciopero suddetto, che giustificava l'assenza dal servizio dei lavoratori, riformava la sentenza di primo grado e confermava il decreto pretorile emesso [ex art. 28 l. n. 300/70](#). 3. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione la società Sandretto Industrie s.p.a. con un unico motivo, illustrato anche con successiva memoria. Resiste con controricorso il sindacato intimato che ha proposto anche ricorso incidentale condizionato.

**Diritto** Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di impugnazione la società ricorrente principale denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ([art. 360 n. 3 c.p.c.](#)) e l'omessa ed insufficiente motivazione ([art. 360 n. 5 c.p.c.](#)) con riferimento all'[art. 40 della Costituzione](#) e all'[art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300](#). In particolare la società ricorrente, richiamando la giurisprudenza costituzionale, ritiene che lo sciopero politico costituisca una libertà e non già un diritto. Ciò comporta la liceità dello stesso sotto l'aspetto penale, ma non anche civile. Sostiene la società ricorrente che sotto l'aspetto del rapporto privatistico rimarrebbe l'inadempimento ingiustificato del lavoratore che si astenga dalla prestazione lavorativa. 2. Il ricorso incidentale condizionato è articolato in due motivi. Con il primo motivo il sindacato ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'[art. 2, comma 7, legge 12 giugno 1990 n. 146](#). Da tale disposizione si ricaverebbe - secondo il ricorrente incidentale - la legittimità dello sciopero politico anche al di fuori dell'ipotesi dei servizi pubblici essenziali. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. [112 c.p.c.](#) e [10](#), [11](#), [51](#) e [78 Cost](#); nonché vizio di motivazione. In particolare sottolinea che la deliberazione della Commissione

di garanzia in proposito aveva attestato la piena legittimità dello sciopero. 3. I giudizi relativi ai due ricorsi, principale ed incidentale, devono essere riuniti avendo ad oggetto la medesima sentenza impugnata. 4. Il ricorso principale è infondato. Occorre promettere in punto di fatto che tra le parti non si controverte in ordine all'identificazione della condotta in concreto tenuta dalla società datrice di lavoro; la quale - negando la configurabilità di una fattispecie di sciopero legittimo nel caso in esame, ossia nell'astensione collettiva dal lavoro proclamata dal sindacato resistente per reazione all'intervento militare delle forze armate italiane all'estero in asserita violazione del principio del ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali - ha qualificato, nelle buste paga dei lavoratori aderenti allo sciopero, come ore non lavorate, e quindi come ipotesi di inadempimento contrattuale potenzialmente suscettibile di sanzione disciplinare, quelle di partecipazione allo sciopero. Questa qualificazione contestata dal sindacato e da quest'ultimo allegata come condotta antisindacale, è stata ritenuta dai giudici di merito - dalla Corte d'appello e prima ancora dal pretore che ha emesso il decreto [ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300](#) (poi opposto, ma sotto lo specifico profilo della non configurabilità di uno sciopero politico come diritto) - idonea ex se (anche se poi non seguita in concreto da provvedimenti disciplinari a carico dei lavoratori) ad incidere negativamente sulla libertà ed autonomia del sindacato stante la indotta remora nel lavoratore a partecipare a futuri analoghi scioperi. Tale valutazione, tipicamente di merito, non è stata investita da alcuna censura da parte della società ricorrente che ha attaccato la sentenza impugnata solo nella parte in cui ha riconosciuto la configurabilità e legittimità di uno sciopero per fini esclusivamente non economici (i.e. sciopero politico); configurabilità affermata dalla sentenza impugnata, ma negata dalla ricorrente, la quale da ciò fa conseguire, sotto questo unico profilo, l'inidoneità della condotta tenuta ad integrare la fattispecie della condotta antisindacale. In questi limiti essendo circoscritto il thema decidendum, la sola questione che pone il ricorso principale nel suo unico motivo è se sia, o meno, configurabile uno sciopero per fini non contrattuali consistenti, nella specie, nel contrasto di un'operazione di

"guerra" asseritamente portata dallo Stato italiano contro altri popoli; questione che nel presente giudizio viene poi in rilievo unicamente sotto il profilo collettivo, quello appunto della condotta antisindacale della società. 5. In ordine a questa questione, così delimitata, determinante è l'apporto della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, mentre non è risolutiva - come correttamente ha ritenuto la Corte d'appello, pur pervenendo poi alla medesima valutazione la determinazione della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, la quale, con riferimento alla medesima fattispecie di sciopero, si è pronunciata con delibera del 27 gennaio 2000 ritenendo la legittimità, sotto il profilo in esame, di uno sciopero di tal genere, rilevando tra l'altro che "azioni di lotta in difesa della pace rientrano storicamente nella tradizione dei sindacati". In proposito deve innanzi tutto considerarsi che lo sciopero - che consiste nell'astensione dal lavoro di una pluralità di lavoratori a difesa di interessi che siano ad essi comuni ([C. cost. n. 1 del 1974](#)) - può perseguire anche una finalità non contrattuale dopo che il divieto espressamente posto dall'[art. 503 c.p.](#) è stato rimosso da [C. cost. n. 290 del 1974](#) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione "nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare". Eccettuate queste due ipotesi residuali di sciopero illecito perché affetto da una finalità eversiva, ogni altra ipotesi di sciopero per fini non contrattuali è lecita. Ha precisato la Corte nella menzionata pronuncia che la Costituzione repubblicana ha dato ampio spazio alla libertà dei singoli e dei gruppi, riconoscendola e tutelandola con i soli limiti che risultino strettamente necessari a salvaguardare altri interessi che concorrano a caratterizzare il nuovo assetto democratico della società; ed ha sottolineato come lo sciopero - anche a prescindere dalla sua specifica configurazione come "diritto" e dai suoi possibili limiti - costituisce comunque espressione dei fondamentali principi di libertà che caratterizzano il nuovo ordinamento. È questo il titolo di legittimazione dello sciopero per fini non economici che non è compatibile con la valutazione di illiceità penale fatta dal legislatore in un diverso assetto ordinamentale che tali principi

di libertà disconosceva; da ciò l'incostituzionalità della sanzione penale. Quindi nella ratio decidendi della Corte l'operata "depenalizzazione" dello sciopero per fini non contrattuali, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità, non consegue ad una valutazione di disparità, irragionevolezza o sproporzione della sanzione approntata dall'ordinamento ad un comportamento comunque *contra legem* ovvero di insufficiente determinazione della fattispecie, come ha fatto la Corte negli altri (rari) casi in cui ha dichiarato l'incostituzionalità di una norma incriminatrice penale (cfr. rispettivamente [C. cost. n. 354 del 2002](#), [n. 243 del 2001](#), [n. 97 del 1998](#), [n. 329 del 1997](#), [n. 519 del 1995](#), [n. 440 del 1995](#), [n. 298 del 1995](#) e [C. cost. n. 96 del 1981](#)); ma al riconoscimento della riconducibilità della condotta incriminata (sciopero per fini non contrattuali) tra le libertà garantite dalla Costituzione. In generale infatti - ha evidenziato la Corte - lo sciopero ha un duplice rilievo costituzionale: come specifico strumento di tutela degli interessi che fanno capo ai lavoratori, ed in tal caso il suo esercizio non può dar luogo ad alcuna conseguenza svantaggiosa per coloro che vi partecipino; e come manifestazione di una libertà che non può essere penalmente compressa se non a tutela di interessi che abbiano rilievo costituzionale. In un caso si tratta dell'esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo che ha la sua specifica garanzia costituzionale nell'[art. 40 Cost.](#); nell'altro di una libertà che ha un rilievo ed un riconoscimento costituzionale, seppur non specifico, perché rientrante nelle generali libertà che la Costituzione riconosce agli individui ed ai gruppi sociali. Quindi anche in questa seconda ipotesi lo sciopero per fini non contrattuali non è una condotta illecita seppur penalmente immune, ma esprime la libertà di agire del sindacato quale gruppo sociale, tanto che la sua qualificazione come illecito penale - come appena rilevato - è stata ritenuta urtare in generale (salve le menzionate ipotesi residuali dello sciopero eversivo) con il riconoscimento costituzionale di tale libertà e non già con il principio di proporzionalità della sanzione penale. Come libertà, lo sciopero a fini esclusivamente non economici, nell'ottica della menzionata pronuncia della Corte costituzionale, rappresenta pur sempre, per la collettività dei lavoratori organizzati in sindacato, un mezzo di pressione idoneo a favorire il perseguimento dei fini

di cui al [secondo comma dell'art. 3 Cost.](#) Sarebbe intrinsecamente contraddittorio predicare questa libertà riconosciuta dalla Costituzione, vulnerata dall'originario [art. 503 c.p.](#), e contestualmente affermare il carattere sistematicamente illecito, seppure sotto il solo profilo civile ed a livello individuale, della sua estrinsecazione. Non c'è una "libertà" di violare la legge civile che possa avere un qualche riconoscimento a livello costituzionale sì da condizionare la discrezionalità del legislatore ordinario nel configurare fattispecie penali. I comportamenti illeciti, perché contrari alla legge, sono atti volontari sì, ma non sono espressione delle libertà individuali e collettive garantite dalla Costituzione; anzi sono atti contrastati dall'ordinamento giuridico e semmai si può porre un problema di proporzionalità della reazione dell'ordinamento al disvalore della condotta (da sanzionare con l'incriminazione penale ovvero solo con la sua mera qualificazione come illecito). Invece l'insistito riferimento che la menzionata sentenza n. 290/74 fa al riconoscimento, operato dalla Costituzione, delle libertà dei singoli e dei gruppi vale a coonestare la legittimità di una facoltà di agire del sindacato e non già la mera immunità penale di un comportamento che comunque rimarrebbe *contra legem*. 6. La successiva [sentenza n. 165 del 1983 della Corte costituzionale](#) supera poi ogni eventuale ambiguità e chiarisce inequivocabilmente la portata della precedente pronuncia del 1974 (all'indomani della quale peraltro già la più autorevole dottrina del tempo aveva notato che, dopo tale pronuncia, non poteva opinarsi che lo "sciopero politico" potesse esporre i lavoratori, che ad esso avessero aderito, al licenziamento o a sanzioni disciplinari, ed aveva ritenuto che, ove ciò fosse avvenuto, sarebbe stata ravvisabile una condotta antisindacale assoggettabile al procedimento di repressione di cui all'[art. 28 legge n. 300 del 1970](#) cit.). La Corte infatti, nel ricordare che con la sentenza n. 290 del 1974 era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'[art. 503 c.p.](#), ha affermato - offrendo una sorta di interpretazione autentica della sua precedente pronuncia - che tale arresto ebbe a fondarsi sulla considerazione che "rientra nella previsione dell'[art. 40 della Costituzione](#) anche lo sciopero non avente finalità economiche, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ad ostacolare il libero

esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità dello Stato". Quindi le finalità dello sciopero operano in negativo: vi sono finalità non consentite, quelle eversive, e non già finalità consentite che il giudice possa essere chiamato a riconoscere caso per caso. 7. Rileva altresì che lo stesso legislatore della successiva [legge 12 giugno 1990 n. 146](#), con cui sono stati introdotti limiti al diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali secondo la previsione dell'[art. 40 Cost.](#), si è mosso nel solco della giurisprudenza costituzionale perché ha previsto una regola speciale per un tipico sciopero per finalità non economiche: quello contemplato dall'ultimo comma dell'art. 2. Tale è lo sciopero a difesa dell'ordine costituzionale che, nella citata disposizione, è accomunato ad uno sciopero che viceversa è mirato alla diretta tutela dei lavoratori, qual è quello a difesa della loro incolumità e sicurezza; sciopero quest'ultimo che può ben definirsi come sciopero contrattuale (essendo l'obbligazione di protezione del lavoratore posta a carico del datore di lavoro dall'[art. 2087 c.c.](#) come effetto naturale del contratto di lavoro). Il legislatore quindi ha enucleato rispettivamente dalla categoria dello sciopero non contrattuale e da quella dello sciopero contrattuale due fattispecie particolari per dettare una comune regola speciale: quella dell'esonero del preavviso e della indicazione preventiva della durata dello sciopero. Ma questa regola speciale presuppone, all'evidenza, la legittimità dello sciopero come categoria generale nell'uno e nell'altro caso. Non è infatti possibile ritenere che, quando il legislatore ha esonerato dal preavviso il sindacato in caso di sciopero a difesa dell'ordine costituzionale, in realtà non avrebbe dettato una regola speciale sul presupposto di una regola generale (quella per cui negli altri casi di sciopero per ragioni esclusivamente non economiche occorre il preavviso, oltre alla predeterminazione della durata), ma avrebbe previsto un'eccezionale possibilità (l'unica) di sciopero per fini esclusivamente non economici, contestualmente dettando, una regola di settore. Ciò è smentito sia dalla struttura della norma, che è formulata come un'eccezione ad una regola e che quindi presuppone un canone generale applicabile ad una fattispecie più ampia di quella eccettuata, sia dal parallelismo con l'ipotesi di un particolare sciopero contrattuale in cui certamente c'è questa struttura binomiale "eccezione - regola", nel senso che il

previsto esonero dal preavviso in una particolare fattispecie di sciopero contrattuale presuppone la regola generale dell'obbligo del preavviso di tutti gli altri casi di sciopero contrattuale. Analogamente, non essendo possibile predicare una scissione nell'ultimo comma dell'art. 2, il previsto esonero dal preavviso in una particolare fattispecie di sciopero non contrattuale rinvia parimenti alla regola generale dell'obbligo del preavviso in tutti gli altri casi di sciopero non contrattuale. Tali rilievi esegetici valgono a coonestare il convincimento che il legislatore della legge n. 146/190 sia rimasto proprio nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale, muovendo dal presupposto che ormai, dopo le cit. sentenze n. 290 del 1974 e n. 165 del 1983, lo sciopero per fini non contrattuali ha cittadinanza nell'ordinamento giuridico. 8. Né da tale predicata legittimazione dello sciopero per fini non contrattuali si discosta la successiva [sentenza n. 276 del 1993 della Corte costituzionale](#). Tale pronuncia infatti, nel comparare un'ipotesi di sciopero per fini non contrattuali, qual è quello dello sciopero economico - politico, con le due fattispecie previste dall'ultimo comma dell'[art. 2 della legge n. 146 del 1990](#), delle quali una è parimenti riconducibile alla categoria dello sciopero per fini non contrattuali (ossia quello a difesa dell'ordine costituzionale), ha evocato ancora ed ha ribadito la nozione di sciopero politico come libertà che ha un preciso referente costituzionale, perché si tratta di un "mezzo idoneo a favorire il perseguimento dei fini di cui all'[art. 3, secondo comma Cost.](#)" e quindi - può notarsi e ribadirsi - si tratta non già di una mera attività immune da sanzione penale. Il confermato riferimento ad un parametro costituzionale vale infatti a coonestarne la liceità a tutto campo sul piano dei comportamenti collettivi, benché non giunga fino anche a sussumerlo, in generale e di per sé, nella più pregnante garanzia dell'[art. 40 Cost.](#) Però, nella misura in cui lo sciopero per fini non contrattuali, che vede il datore di lavoro sostanzialmente estraneo all'azione di pressione del sindacato, è "avvicinabile" - afferma la Corte costituzionale - alla fattispecie dello sciopero per fini contrattuali (perché in ipotesi l'azione del sindacato è indirizzata ad influire sulla politica economica del governo riguardante o incidente sulle condizioni di lavoro in senso lato), allora la fattispecie (che è quello dello sciopero economico - politico) è attratta all'area normativa

dell'[art. 40 Cost.](#): ossia dalla generale garanzia delle libertà degli individui e dei gruppi si transita alla più specifica - e più pregnante - garanzia di un mezzo diretto alla tutela degli interessi economici dei lavoratori contemplati dal titolo 111 della parte 1 della Costituzione. Ed allora può predicarsi in generale che, riferendosi lo sciopero per fini non contrattuali alle "libertà" costituzionalmente garantite nel nuovo assetto ordinamentale repubblicano, non soltanto ne è preclusa al legislatore ordinario la valutazione come illecito penale (salva l'ipotesi dello sciopero eversivo), ma che anche vi è un generale e tendenziale riconoscimento di legittimità da parte dell'ordinamento che si traduce nella sua liceità (penale e civile) in assenza di specifici limiti che il legislatore ordinario comunque potrebbe introdurre a maggior ragione, essendone autorizzata l'introduzione finanche nell'ipotesi dello sciopero per fini contrattuali ([art. 40 Cost.](#)). Ma in mancanza di tali limiti non è ammissibile che il giudice, in via di supplenza, sia chiamato a svolgere una valutazione di non meritevolezza dei fini non contrattuali perseguiti dallo sciopero. Non è quindi sul piano della legittimità e liceità dello sciopero in sé che rileva la distinzione libertà/diritto, ma su altri piani, quali, a livello costituzionale, quello del possibile bilanciamento con altri valori parimenti protetti al medesimo livello, potendo considerarsi, a tacer d'altro, che il diritto d'impresa, costituzionalmente garantito dall'[art. 41 Cost.](#), entra in bilanciamento con la libertà di sciopero e con il diritto di sciopero in modo diverso. 9. Un ultimo rilievo si aggiunge poi a quanto finora argomentato. Se si tiene conto della particolare fattispecie oggetto del presente giudizio, può notarsi che la cit. [sentenza n. 276 del 1993](#) offre un'ulteriore precisazione esegetica, più specifica rispetto al caso oggetto del presente giudizio. La Corte - pur senza porre una definizione della nozione di "ordine costituzionale" a difesa del quale può essere proclamato uno sciopero che nei servizi pubblici essenziali può essere senza preavviso e predeterminazione di durata - ha comunque considerato come sciopero (tipicamente per fini non contrattuali), rientrante in questa prima delle due fattispecie dell'ultimo comma dell'[art 2 della legge n. 146 del 1990](#), quello che sia inerente ad "interessi fondamentali della collettività". I quali - può ora rilevarsi - vanno ricercati innanzi tutto tra i "principi fondamentali" del

Preambolo della Costituzione. Tra questi [l'art. 11 Cost.](#) stabilisce che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. La collocazione del ripudio della guerra tra i principi fondamentali della Costituzione consente di affermare che esso costituisce un "interesse fondamentale della collettività" e quindi la legittimità dello sciopero contro la guerra è riconducibile - oltre che in generale alla fattispecie dello sciopero per fini non contrattuali quale "mezzo idoneo a favorire il perseguimento dei fini di cui all'[art. 3, secondo comma, Cost.](#)" (così [C. cost. n. 276/93](#) e prima ancora [C. cost. n. 290174](#), oltre che [C. cost. n. 165/83](#), tutte sopra cit.) - anche in particolare alla specifica previsione dell'[art. 2, ultimo comma, della cit. legge n. 146 del 1990](#), in disparte peraltro - perché non rilevante in questo giudizio non trattandosi di servizi pubblici essenziali - il pieno riscontro, o meno, della fattispecie contemplata da tale disposizione in riferimento alla necessità dell'immediatezza della possibile compromissione dell'ordine costituzionale affinché anche l'iniziativa dello sciopero possa essere senza preavviso e senza previa indicazione di durata. Ovviamente ai fini della legittimità dello sciopero non rileva la circostanza che in concreto l'intervento militare all'estero possa, o meno, iscriversi in un contesto di diritto internazionale compatibile con il precetto costituzionale dettato dal cit. [art. 11 Cost.](#). 10. In conclusione deve affermarsi in diritto il principio che lo sciopero per fini non contrattuali consistenti nel contrasto e nell'opposizione all'invio di un contingente militare dello Stato italiano sul territorio di altri popoli è legittimo e lecito sul piano non solo penale, ma anche civile, e conseguentemente atti o comportamenti del datore di lavoro diretti a contrastare l'iniziativa del sindacato che tale sciopero abbia proclamato, quale la valutazione come assenza ingiustificata al lavoro della partecipazione dei dipendenti allo sciopero con conseguente possibile idoneità di tale condotta ad essere sanzionata disciplinarmente, possono costituire condotta antisindacale assoggettabile, nel concorso degli altri prescritti requisiti, al procedimento di repressione di cui all'[art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300](#). Pertanto è immune dal denunciato vizio di violazione o falsa applicazione di legge l'impugnata sentenza della Corte d'appello di Torino nella parte in cui ha ritenuto pienamente legittimo lo sciopero

promosso dal sindacato intimato contro l'intervento militare dello Stato italiano nella regione del Kosovo nel 1999. Ciò comporta il rigetto del ricorso principale senza necessità di ulteriore indagine atteso che - come già rilevato - è fuori dal thema decidendum, perché non oggetto del ricorso, la configurabilità, per il resto, come condotta antisindacale dell'indiretta azione di contrasto da parte della società, che ha predicato il carattere ingiustificato (e quindi di inadempimento contrattuale) dell'assenza dal lavoro dei dipendenti che avevano aderito allo sciopero. 11. Il ricorso incidentale, comunque condizionato, è in ogni caso inammissibile perché proposto da una parte interamente vittoriosa in grado d'appello (cfr. ex plurimis [Cass. 29 agosto 2003 n. 12680](#)). Sussistono giustificati motivi, tra cui la novità della questione, per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

### **PQM**

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 maggio 2004 Depositata in cancelleria il 21 agosto 2004.